

DELIBERAZIONE 9 APRILE 2024

132/2024/R/EEL

REMUNERAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 3-TER DEL DECRETO-LEGGE 29 MAGGIO 2023, N. 57, DELL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DAGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE ALIMENTATI DA BIOGAS E BIOMASSE SOLIDE

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1290^a riunione del 9 aprile 2024

VISTI:

- la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2018;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023;
- il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2018;
- il regolamento (UE) 2022/11568 del Consiglio dell'Unione europea del 4 agosto 2022;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificata con la legge 29 novembre 2007, n. 222 (di seguito: legge 296/06);
- il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28 (di seguito: decreto-legge 14/22);
- la legge 21 aprile 2023, n. 41;
- il decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2023, n. 95 (di seguito: decreto-legge 57/23);
- il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11 (di seguito: decreto-legge 181/23);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo 28/11);
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (di seguito: decreto legislativo 199/21);

- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito: DPR 445/00);
- il decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, 2 marzo 2010, recante attuazione della legge 296/06, sulla tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica (di seguito: decreto interministeriale 2 marzo 2010);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, 6 luglio 2012;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 24 dicembre 2014 (di seguito: decreto ministeriale 24 dicembre 2014);
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 6 novembre 2007, n. 280/07 (di seguito: deliberazione 280/07), e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato *Settlement* o TIS);
- la deliberazione dell’Autorità 7 aprile 2020, 121/2020/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 20 dicembre 2012, 570/2012/R/efr, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 7 febbraio 2013, 47/2013/R/efr;
- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A), e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Bilanciamento o TIB);
- la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2019, 114/2019/R/gas, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale 2020-2023);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel, e, in particolare, il relativo Allegato A e il relativo Allegato B;
- la deliberazione dell’Autorità 13 settembre 2022, 430/2022/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2022, 725/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 725/2022/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2022, 727/2022/R/eel, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 4 aprile 2023, 139/2023/R/gas, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale 2024-2027);
- la deliberazione dell’Autorità 16 maggio 2023, 209/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 209/2023/R/eel), e il relativo Allegato A;

- la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2023, 601/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 601/2023/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2023, 616/2023/R/com, e, in particolare, il relativo Allegato A e il relativo Allegato B (di seguito: Testo Integrato Misura Elettrica o TIME);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2023, 618/2023/R/com, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Prestazioni Patrimoniali Imposte o TIPPI);
- la deliberazione dell’Autorità 12 marzo 2024, 75/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 75/2024/R/eel);
- le circolari del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali (ora Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste) in materia di tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica;
- la lettera del 7 marzo 2024 trasmessa dalla società Ricerca sul Sistema Energetico S.p.A. (di seguito: RSE) all’Autorità, recante il rapporto relativo ai costi di esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biogas e recante la nuova versione del rapporto relativo ai costi di esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biomasse solide;
- le osservazioni pervenute, nell’ambito della consultazione postuma avviata con la deliberazione 601/2023/R/eel, dai produttori di energia elettrica e dalle relative associazioni in relazione ai costi di esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biomasse solide.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 57/23 sostituisce l’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 28/11 e prevede che *“l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente provvede a definire prezzi minimi garantiti, ovvero integrazioni dei ricavi conseguenti alla partecipazione al mercato elettrico, per la produzione da impianti alimentati da biogas e biomassa, in esercizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che beneficino di incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027 ovvero che, entro il medesimo termine, rinuncino agli incentivi per aderire al regime di cui al presente comma, sulla base dei seguenti criteri:*
 - a) i prezzi minimi garantiti, ovvero le integrazioni dei ricavi, sono corrisposti a copertura dei costi di funzionamento, al fine di assicurare la prosecuzione dell’esercizio e il funzionamento efficiente dell’impianto;*
 - b) i prezzi minimi garantiti, ovvero le integrazioni dei ricavi, sono differenziati in base alla potenza dell’impianto;*
 - c) gli impianti rispettano i requisiti di cui all’articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;*
 - d) il valore dei prezzi minimi garantiti, ovvero delle integrazioni dei ricavi, è aggiornato annualmente, tenendo conto dei valori di costo delle materie prime e della necessità di promuovere la progressiva efficienza dei costi degli impianti, anche al fine di evitare incrementi dei prezzi delle materie prime correlati alla presenza di incentivi all’utilizzo energetico delle stesse.”;*

- l'articolo 42 del decreto legislativo 199/21 disciplina i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa;
- l'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 199/21 prevede che, per garantire il rispetto di quanto previsto agli articoli 39 e 42 del medesimo decreto legislativo, sia certificata ogni partita di biocarburanti, bioliquidi, combustibili da biomassa, carburanti liquidi o gassosi di origine non biologica, carburanti derivanti da carbonio riciclato. A tal fine, tutti gli operatori economici appartenenti alla filiera di produzione aderiscono al Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità ovvero a un sistema volontario di certificazione;
- in particolare, il comma 18-bis dell'articolo 42 del decreto legislativo 199/21 prevede che, con riferimento alla produzione di energia elettrica e calore da biomasse solide e gassose, le disposizioni di cui all'articolo 43, comma 1, del medesimo decreto legislativo si applichino secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 14 novembre 2019, fermo restando quanto previsto dall'articolo 42, comma 16, del decreto legislativo 199/21 in ordine al suo aggiornamento;
- l'articolo 5, comma 3-bis del decreto-legge 181/23 prevede che il riferimento agli impianti alimentati da biomassa di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 28/11, comprenda anche gli impianti alimentati da biomasse solide classificati dal GSE come tipologia ibrido termoelettrico e che per tale tipologia di impianti il regime dei prezzi minimi garantiti si applichi alla sola quota di energia elettrica ottenuta dalla combustione delle biomasse. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge 181/23 consente di precisare il contenuto dell'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 57/23 in merito al caso, potenzialmente dubbio, degli impianti ibridi, ferma restando l'applicazione dei prezzi minimi garantiti alla sola energia elettrica prodotta da biomasse.

CONSIDERATO CHE:

- lo strumento dei prezzi minimi garantiti è già stato adottato dall'Autorità sia nell'ambito del ritiro dedicato di cui alla deliberazione 280/07, sia ai fini della copertura dei costi di esercizio degli impianti di produzione non rilevanti soggetti all'obbligo di massimizzazione della produzione ai sensi dell'articolo 5bis del decreto-legge 14/22 e dei conseguenti atti di indirizzo ministeriale (si veda, al riguardo, il procedimento avviato con la deliberazione 725/2022/R/eel e gli atti ad esso riferiti);
- l'utilizzo di tale strumento è indipendente dalle scelte adottate dal produttore in termini di consumo in sito della propria produzione e/o di vendita dell'energia elettrica immessa in rete. Più in dettaglio:
 - a) nel caso di unità di produzione per le quali l'utente del dispacciamento è il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito anche: GSE), quali le unità di produzione che beneficiano dei regimi commerciali speciali, consente di riconoscere complessivamente al produttore, a conguaglio, il massimo tra:

- la somma dei prodotti orari tra i prezzi minimi garantiti e la quantità di energia elettrica ad essi riferita;
- la somma dei prodotti orari tra i prezzi zonali orari (o la valorizzazione associata all'energia prodotta e consumata in sito) e la quantità di energia elettrica ad essi riferita;
- b) nel caso di unità di produzione per le quali l'utente del dispacciamento è diverso dal GSE, consente di riconoscere al produttore, a conguaglio e in aggiunta ai ricavi di vendita derivanti dalla partecipazione al libero mercato, la differenza, se positiva, tra:
 - la somma dei prodotti orari tra i prezzi minimi garantiti e la quantità di energia elettrica ad essi riferita;
 - la somma dei prodotti orari tra i prezzi zonali orari (o la valorizzazione associata all'energia prodotta e consumata in sito) e la quantità di energia elettrica ad essi riferita;
- come anche evidenziato dall'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 57/23, i prezzi minimi garantiti hanno l'obiettivo di coprire i costi di funzionamento degli impianti di produzione, al fine di assicurarne la prosecuzione dell'esercizio e il funzionamento efficiente; essi non hanno l'obiettivo di coprire anche i costi di investimento, tanto più in considerazione del fatto che gli impianti di produzione ammessi a beneficiare di tali prezzi hanno già terminato il periodo di incentivazione (o hanno esplicitamente rinunciato agli incentivi);
- anche per dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 57/23 (come già effettuato ai fini dell'attuazione dell'articolo 5bis del decreto-legge 14/22 seppur limitatamente agli impianti di produzione non rilevanti), l'Autorità si è avvalsa di RSE al fine di approfondire la struttura e l'entità dei costi di esercizio degli impianti di produzione interessati, con riferimento ai costi di acquisto del combustibile e ai costi di natura operativa;
- allo scopo, RSE, con riferimento agli impianti di produzione alimentati da biomasse solide, ha tenuto conto anche dei dati e delle informazioni già rese disponibili dai produttori e loro associazioni nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 725/2022/R/eel (si rimanda, al riguardo, alle deliberazioni 209/2023/R/eel, 601/2023/R/eel e 75/2024/R/eel);
- RSE ha redatto due distinti rapporti e in particolare:
 - ha redatto il rapporto relativo ai costi di esercizio di impianti di produzione alimentati da biogas (di seguito: rapporto biogas RSE);
 - ha aggiornato, rispetto alla versione allegata alla deliberazione 601/2023/R/eel, il rapporto relativo ai costi di esercizio di impianti di produzione alimentati da biomasse solide (di seguito: rapporto biomasse RSE);
- tali rapporti, ai quali si rimanda, distinguono i costi di acquisto del combustibile (comprensivi dei prezzi dei combustibili, dei costi per le certificazioni e la tracciatura dei combustibili sostenibili nonché dei costi per il loro trasporto) e i costi di natura operativa (comprensivi dei costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, dei costi del personale impiegato presso gli impianti di produzione e dei costi di smaltimento delle ceneri);

- tali rapporti riportano, altresì, considerazioni in merito all'aggiornamento periodico dei costi, facendo riferimento a informazioni pubblicamente disponibili con riferimento ai prezzi dei combustibili e al tasso di variazione annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat con riferimento ai costi di manutenzione e del personale.

CONSIDERATO CHE:

- il rapporto biogas RSE, a cui si rimanda, evidenzia quanto di seguito descritto:
 - i costi del combustibile comprendono i costi di approvvigionamento e gestione delle biomasse che alimentano il biodigestore, i costi delle lavorazioni per ottenere il biogas e della logistica collegata, nonché i costi di gestione e smaltimento del digestato;
 - i costi operativi comprendono i costi delle manutenzioni ordinarie e straordinarie, i costi del personale, nonché le spese di varia natura (come, ad esempio, gli eventuali additivi per la biodigestione, i costi assicurativi, etc.);
 - nel caso di impianti di produzione in assetto cogenerativo, i ricavi associati alla produzione del calore sono determinati con il criterio del costo evitato da una caldaia a gas naturale e sono scorporati dai costi di produzione per evitare duplicazioni nella loro copertura. Il rapporto biogas RSE distingue anche il caso in cui il calore è veicolato tramite una rete di trasporto calore e il caso in cui il calore è utilizzato direttamente, a beneficio del produttore stesso o di altri soggetti localizzati a brevissima distanza, in prossimità del sito dove è stato prodotto;
- il rapporto biomasse RSE, a cui si rimanda, evidenzia quanto di seguito descritto:
 - i costi dei combustibili comprendono i costi di approvvigionamento e gestione delle biomasse solide, i costi di autotrasporto delle biomasse solide, i costi di gestione e smaltimento delle ceneri di combustione e i costi di tracciabilità di filiera delle biomasse solide;
 - i costi operativi comprendono i costi delle manutenzioni ordinarie e straordinarie, i costi del personale, nonché le spese di varia natura (come, ad esempio, i costi di stoccaggio e movimentazione della biomassa solida all'interno del sito di produzione, i costi del combustibile fossile richiesto per le procedure di avvio dell'impianto di produzione, i costi dei composti e additivi chimici richiesti per l'abbattimento degli inquinanti e per il trattamento delle acque in ingresso o uscita dal processo, etc.);
 - nel caso di impianti di produzione in assetto cogenerativo, l'efficienza elettrica netta è determinata secondo un meccanismo di calcolo finalizzato a quantificare la perdita di generazione di energia elettrica a fronte della produzione di calore;
 - nel caso di impianti di produzione in assetto cogenerativo, i ricavi associati alla produzione del calore sono determinati con il criterio del costo evitato da una caldaia a gas naturale e sono scorporati dai costi di produzione per evitare duplicazioni nella loro copertura. Il rapporto biomasse RSE distingue anche il caso in cui il calore è veicolato tramite una rete di trasporto calore e il caso in

cui il calore è utilizzato direttamente, a beneficio del produttore stesso o di altri soggetti localizzati a brevissima distanza, in prossimità del sito dove è stato prodotto.

RITENUTO CHE:

- i rapporti redatti da RSE contengano gli elementi necessari e sufficienti per la determinazione dei costi medi per la produzione di energia elettrica che rilevano ai fini dell'applicazione dell'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 57/23;
- i rapporti redatti da RSE includano valori di riferimento dell'efficienza elettrica netta degli impianti di produzione e, nel caso di impianti cogenerativi, anche dell'efficienza termica tali da garantire il funzionamento efficiente degli impianti di produzione;
- il criterio sopra richiamato, ipotizzato da RSE nei propri rapporti al fine di identificare i costi di esercizio degli impianti di produzione in assetto cogenerativo, sia di semplice attuazione e sia orientato a evitare duplicazioni nella copertura dei costi della produzione; sia opportuno valutare, successivamente e previa dedicata consultazione, eventuali diverse soluzioni anche tenendo conto dei provvedimenti che verranno adottati dall'Autorità in materia di teleriscaldamento;
- con riferimento agli impianti alimentati da biomasse, il rapporto redatto da RSE individui costi di trasporto del combustibile (riferiti a una distanza di approvvigionamento delle biomasse pari a 70 km rappresentativa della cd. "filiera corta") tali da promuovere, per quanto possibile, un utilizzo efficiente del combustibile;
- il costo per la tracciatura riportato da RSE nel proprio rapporto relativo alle biomasse solide, afferente all'identificazione della cd. "filiera corta", possa essere utilizzato per la prima definizione, in acconto, dei prezzi minimi garantiti, nelle more di disporre dei dati necessari per quantificare i costi medi per la certificazione del rispetto dei requisiti di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 199/21 (requisiti necessari, ai sensi dell'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 57/23, per accedere ai prezzi minimi garantiti di cui al presente provvedimento);
- sia opportuno, ove possibile e come espressamente previsto dell'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 57/23, introdurre, ai fini della copertura dei costi sostenuti dai produttori, forme di indicizzazione del costo di acquisto del combustibile a riferimenti di prezzo disponibili (riportati anche nei rapporti redatti da RSE), evitando al contempo forme di reintegrazione puntuale dei costi sostenuti;
- sia, più in generale, opportuno che i prezzi minimi garantiti siano, ove possibile, aggiornati periodicamente, tenendo conto:
 - dei richiamati riferimenti disponibili di prezzo dei combustibili, come evidenziati da RSE;
 - dei riferimenti disponibili di prezzo del gasolio utilizzato per il trasporto dei combustibili, sulla base delle ipotesi valutate da RSE;
- sia, altresì, opportuno esplicitare i parametri da aggiornare, ad esempio su base annuale, per effetto del tasso di variazione annuale dei prezzi al consumo per le

famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat, con particolare riferimento al costo orario del personale coinvolto nelle attività di manutenzione, nel trasporto dei combustibili e nell'esercizio degli impianti di produzione;

- ai fini della piena attuazione dell'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 57/23, si renda necessaria la quantificazione non solo dei ricavi minimi garantiti per i produttori, sulla base dei prezzi minimi garantiti, ma anche dei ricavi derivanti dalla vendita dell'energia elettrica o dei minori costi associati all'energia elettrica consumata in sito: è altresì opportuno che questi ultimi ricavi (o minori costi) siano individuati in modo convenzionale, tenendo conto delle diverse fattispecie possibili;
- il GSE eroghi, ai produttori che rispettano i requisiti di cui all'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 57/23, la differenza, se positiva, tra i ricavi minimi garantiti e i ricavi convenzionali; e che tale erogazione avvenga a conguaglio al termine di ciascun anno solare, fatta salva la possibilità per il GSE di prevedere forme di acconto;
- sia opportuno che il presente provvedimento trovi attuazione, per gli impianti di produzione aventi diritto, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 57/23 (28 luglio 2023, in quanto l'articolo 3-ter è stato inserito dalla legge di conversione);
- il presente provvedimento sia adottato senza una precedente consultazione vista l'urgenza di determinare la copertura dei costi di esercizio sostenuti dai produttori che rispettano i requisiti di cui all'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 57/23 e che, nel frattempo, hanno già terminato il periodo di incentivazione, come consentito dall'articolo 1, comma 1.4, dell'Allegato A alla deliberazione 649/2014/A;
- sia necessario assicurare comunque la partecipazione dei soggetti interessati, tramite la consultazione postuma nelle forme previste dalla deliberazione 649/2014/A, fissando un termine per la presentazione di osservazioni e proposte, al fine di eventuali adeguamenti e integrazioni del presente provvedimento nelle parti di cui ai precedenti punti, ivi incluse quelle derivanti dai rapporti redatti da RSE;
- pertanto, nelle more dell'adozione del provvedimento a conclusione della consultazione postuma di cui al precedente punto, i prezzi minimi garantiti di cui al presente provvedimento abbiano valenza di acconto per i produttori aventi diritto

DELIBERA

1. di approvare le “Modalità di remunerazione, tramite lo strumento dei prezzi minimi garantiti, degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biogas e da biomasse solide ai sensi dell'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 57/23”, riportate nell'Allegato A al presente provvedimento, di cui rappresenta parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire, per le ragioni esplicitate in premessa, che i soggetti interessati possano far pervenire all'Autorità, per iscritto all'indirizzo protocollo@pec.arera.it, le proprie osservazioni e proposte in merito alle disposizioni di cui al presente provvedimento, entro il 24 maggio 2024;

3. di prevedere che il GSE, con effetti a decorrere dal 28 luglio 2023 per gli impianti di produzione aventi diritto, riconosca ai rispettivi produttori la remunerazione di cui al presente provvedimento a titolo di acconto, fermo restando l'eventuale conguaglio che dovesse derivare con successivo provvedimento a seguito dell'analisi delle osservazioni e delle proposte formulate ai sensi del punto 2.;
4. di pubblicare il rapporto relativo ai costi di esercizio di impianti di produzione alimentati da biogas e il rapporto relativo ai costi di esercizio di impianti di produzione alimentati da biomasse solide, trasmessi da Ricerca sul Sistema Energetico S.p.A. con la lettera del 7 marzo 2024;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica e al Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel sito internet dell'Autorità www.arera.it.

9 aprile 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini